

ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PARERI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE E DELLE CONSULENZE

Definizioni e modalità attuative per la imparzialità, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo di rilascio del parere sulla liquidazione delle parcelle (ai sensi L.241/1990 e s.m.i.)

- a) Il Responsabile del Procedimento** (art. 4 e 5 L.241/1990) è il Presidente della Commissione Consultiva o un commissario se espressamente delegato, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, al quale spettano i compiti previsti all'art.6. della L. 241/90
- b) L'Organo competente per l'adozione del Provvedimento Finale** (art. 4 L.241/1990) definito "Dispositivo di Parere" al comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento, è il Consiglio dell'Ordine.
- c) Per Assunzione della Domanda** (comma 3 art.16 del presente Regolamento) si intende la registrazione della Domanda nel registro di Protocollo che avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo (ved. art. 2 Regolamento di Attuazione dei Procedimenti Amministrativi, deliberato dal CNAPPC il 11-7-2012)
- d) La Ricevibilità, la momentanea Irricevibilità o la Irricevibilità** della Domanda sono determinate dal rispetto o meno delle condizioni previste per la sua presentazione di cui all'art 16 del presente Regolamento
- e) La Comunicazione di Accettazione della Domanda**, (redatta con i contenuti di cui art 8 L.241/1990), **costituisce Comunicazione di Avvio del Procedimento** (art. 7 L.241/1990) e avviene al momento in cui la domanda risulta "Accettata" essendo rispondente ai requisiti di "ricevibilità" di cui art. 16 del presente Regolamento
- f) La Comunicazione di Avvio del Procedimento a soggetti terzi** di cui all'art. 7 della L. 241/90 avverrà contestualmente all'invio al Richiedente della comunicazione di cui alla precedente lettera "e".
- g) La Comunicazione di Irricevibilità** della Domanda costituisce **Provvedimento di Conclusione del procedimento** per manifesta improcedibilità (art. 2 comma 1 e art.10bis L.241/1990) e avviene al momento in cui la domanda risulta avere i requisiti di "irricevibilità" di cui al comma 6 dell'art. 16 del presente Regolamento
- h) Il Termine Iniziale del procedimento** decorrerà dalla **data di assunzione della Domanda al protocollo, qualora la stessa risulti Ricevibile**; nel caso in cui la Domanda sarà ritenuta **momentaneamente irricevibile** (comma 5 art.16 del presente Regolamento e art 10bis

L.241/90) detto Termine sarà differito alla data di assunzione al protocollo delle documentazioni obbligatorie mancanti

- i) **Il Termine Finale del procedimento** (art. 2 comma 3 e 6 L.241/1990) sarà di **60 gg.** a decorrere dal Termine Iniziale.
- j) **La Sospensione del Procedimento** per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni, prevista dal comma 7 dell'art. 2 della L.241/90, verrà adottata esclusivamente per acquisire dal Richiedente informazioni e/o documentazioni, ritenute necessarie ai fini dell'espressione del Parere, e non risultanti dalle documentazioni obbligatorie già depositate e in possesso della Commissione (art. 14 del presente Regolamento)
- k) costituisce **Comunicazione di Conclusione del Procedimento** la comunicazione al Richiedente ed agli interessati (comma 4 dell'art.19 del presente Regolamento)
- l) **Diritto di Accesso agli atti del Procedimento** Dal ricevimento della Comunicazione di avvio del Procedimento i soggetti terzi di cui art. 7 della L.241/90, potranno ai sensi art.10 della Legge medesima, prendere visione degli atti e produrre memoria scritta e documenti, dei quali verrà valutata la pertinenza all'oggetto della Richiesta ed ai criteri di formulazione del parere di cui all'art. 13 del presente regolamento. Considerati i termini di legge prescritti per la conclusione del Procedimento, i tempi e le modalità indicati nel presente regolamento necessari per l'espressione del parere consultivo, ai fini di non pregiudicare il regolare andamento dell'azione amministrativa, il termine massimo per la presentazione della memoria e dei documenti sopracitati, è fissato in **15 giorni** dalla data di ricevimento della Comunicazione di Avvio del Procedimento. A partire dalla data di adozione del Provvedimento Finale (Dispositivo di Parere) da parte del Consiglio dell'ordine è consentito l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi con le modalità di cui all'art. 25 della L.241/90.